

PF Training – Oggi Lavoro

Novità 2014 – 2015

Accertamento sintetico induttivo

Novità 2014 - 2015

Accenni su Spesometro, Redditometro

NOVITA' 2014 - 2015

DL 66/2014 del 24/4/2014 (L. 89/2014) – cd decreto Renzi

- Tassazione rendite finanziarie
- F24 online (vedi poi)

DL 91/2014 del 24/6/2014 (L. 116/2014) – cd decreto Crescita / Competitività

- Agevolazione per investimenti
 - Modifiche del diritto societario
 - ACE chiarimenti e cambiamenti (Circolare n. 12 E)
- (Aiuto alla Crescita Economica)

NOVITA' 2014 - 2015

DL 133/2014 del 12/9 2014 (cd sblocca Italia, in attesa di conversione)

- Immobili: cd rent to buy
- Bonus 20% acquisto immobili locati

Schema di DL cd semplificazioni (non ancora in vigore!!!!)

- Società in perdita sistematica
- Variazioni reddito di lavoro autonomo
- Controlli sulle società estinte

NOVITA' 2014 - 2015

Altre semplificazioni e argomenti di rilievo

- Visto di conformità: check list
- Nuovi Principi Contabili OIC (Organismo Italiano di Contabilità)
<http://www.fondazioneoic.eu>
- Revisione rendite catastali
(si passa dal vano al metro quadrato)
- Tassazione rendite finanziarie – decorrenza 1 luglio 2014
(aumento dell'aliquota dal 20 al 26%)

NOVITA' 2014 - 2015

- Rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici
- Utili e plusvalenze da partecipazioni non qualificate (invariata quella sulle partecipazioni qualificate!!!)
- ritenute sugli interessi attivi bancari

cassa o competenza????

- Dividendi : cassa (irrilevanza della delibera)
- Capital gain : data dell'atto, a prescindere dall'incasso
- Obbligazioni : interessi maturati dall 1.7.2014

NOVITA' 2014 - 2015

- Riporti e pronti contro termine: dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente all'1.7.2014 e avente durata non superiore a 12 mesi (es.: stipula 28 giugno 2014 - scadenza 28 maggio 2015: 20%)
- dl 66/l.89 – decr. Renzi

NOVITA' 2014 - 2015

DL 133/2014 del 12/9 2014 (cd sblocca Italia)

- Immobili: cd rent to buy
(art. 23 - affitto con riscatto nei termini concordati)
- Bonus 20% acquisto immobili locati
(deduzione dal reddito del 20% delle spese d'acquisto di immobili rivenduti fino a un massimo di 300.000 €)

Schema di DL cd semplificazioni

- Società in perdita sistematica
(aumenta a 5 anni il periodo di osservazione per le società di comodo)
- Certificazione Unica anche per i redditi di lavoro autonomo (Mod. CU)
- Controlli sulle società estinte
(fino a 5 anni dalla cessazione al Registro Imprese)

NOVITA' 2014 - 2015

- Nuovo Ravvedimento Operoso

(anche dopo la notifica dell'avviso di accertamento – correzione dichiarazioni fino al 31/12 del 4° anno successivo – gradualità delle sanzioni)

- Auto in uso a terzi per più di 30 gg

- Modello F24 on-line

(oltre € 1.000 – importo a zero – compensazione con saldo a debito)

NOVITA' 2014 - 2015

La finanziaria 2015 (legge di stabilità)

- Regime fiscale dei MINIMI
(Nuovo regime fiscale forfetario - Regime contributivo agevolato)
- Sgravi contributi assunzioni a tempo indeterminato;
- Soppressione agevolazione 12 mesi dopo la qualificazione dell'apprendista
- IRAP deduzione del costo del personale dipendente
- Bonus bebè 2015- 2017 – assegno di € 960;
- Rivalutazione terreni e partecipazioni;
- Reverse Charge - split payment;
- Nuovo Ravvedimento operoso;
- Dichiarazione IVA in forma autonoma;
- Revisione paesi «Black list»;
- Misure di copertura (aliquote IVA da 10% a 12% - da 22% a 24%)

NOVITA' 2014 - 2015

La finanziaria 2015 (legge di stabilità)

- Bonus 80 Euro a regime;
- Nuova deduzione IRAP e blocco della riduzione delle aliquote;
- TFR in busta paga;
- Credito d'imposta ricerca e sviluppo;
- Patent - box; (agevolazioni fiscali per lo sfruttamento dei brevetti)
- Detrazione lavori di riqualificazione energetica;
- Detrazione lavori di recupero patrimonio edilizio + acquisto mobili ed elettrodomestici destinati agli immobili recuperati;
- Ritenuta d'acconto bonifici spese di recupero e risparmio energetico;

NOVITA' 2014 – 2015

La finanziaria 2015 (legge di stabilità)

ENTRATE o MINORI USCITE

- **Deficit aggiuntivo 11 mld.**
- **Spending review 15 mld.**
- **Recupero evasione 3.8 mld.**
- **Banda larga 0.6 mld.**
- **Slot machine 1 mld.**
- **Rendite finanziarie 3.6 mld.**
- **Riprogrammazione 1 mld.**

TOTALE 36 miliardi

NOVITA' 2014 – 2015

La finanziaria 2015 (legge di stabilità)

USCITE o IMPEGNI

- Bonus 80 € - 9.5 mld.
- Taglio IRAP componente lavoro – 5 mld.
- Sgravi assunzioni a t. indeterminato – 1.9 mld.
- Sgravi P. IVA nuovi Minimi – 0.8 mld.
- Aiuto alle famiglie - 0.5 mld.
- Ricerca e sviluppo – 0.3 mld
- Eliminazione tasse (clausola salvaguardia) – 3 mld.
- Ammortizzatori sociali – 1.5 mld.
- Scuola - 0.5 mld.
- Altri interventi - 13 mld

TOTALE 36 MILIARDI

Dettagli sulle novità

- **Aumentano le competenze dell'intermediario (telelavoratore non tutelato)**
- **Il Modello CU**
- **Modello 730 pre-compilato**
- **Regimi contabili semplificati (N. I. P. – Ex Minimi – Vantaggio – Minimi)**
- **Gli strumenti di controllo del grande fratello – il Fisco**

Nuovo Modello CU

Modello 730 precompilato

- Modello CU

(vedi bozza modello)

Sostituisce tutte le certificazioni di lavoro dipendente, assimilato e autonomo

- Modello 730 Pre-compilato

(valutazioni sull'opportunità)

Inviato al domicilio del contribuente

Nuovo Regime dei Minimi (art. 9 L. di Stabilità anno 2015)

- Entrata in vigore – 1° gennaio 2015
- Sostituirà tutti i precedenti regimi agevolati
(Nuove iniziative produttive)
(Contribuenti Minimi)
(Regime del Vantaggio dei Giovani e dei lavoratori in Mobilità)
- Prosecuzione opzionale per le attività in corso al 31/12/2014

Nuovo Regime dei Minimi - 2015

- Regime forfettario naturale
(possibilità opzionale per i vecchi regimi dei minimi o del vantaggio di proseguire fino alla scadenza dei vecchi termini: 5 anni o 35 anni di età)
- Soglie di reddito variabili
(tra 15.000 e 40.000 € a seconda dell'attività)
- Imposta sostitutiva – aliquota unica del **15%**
(calcolata sui corrispettivi al netto della deduzione forfettizzata fissata per ogni tipo di attività svolta – coefficienti di redditività)
- Nessun limite temporale
- Esonero, con eccezioni, dall'IVA
- No! IRAP, Studi di Settore, contabilità, registri, liquidazioni IVA e acconti
- IRI? Imposta sul Reddito Imprenditoriale???
- (Imposta del 27% sul reddito d'impresa non distribuito. Aliquota Irpef marginale sulle somme prodotte dall'impresa e confluite nel reddito personale del titolare)
- Limite di 5.000 € di spese per collaboratori, dipendenti, voucher, associati e familiari coadiuvanti
- Limite di 20.000 € per beni strumentali

Nuovo Regime dei Minimi - 2015

Limiti di redditi e coefficienti dovrebbero essere:

- Imprese alimentari: 35mila euro. Coefficiente di redditività 40%.
- Commercio (ingrosso e dettaglio): 40mila euro, coefficiente 40%.
- Commercio ambulante, generi alimentari e bevande: 30mila euro, coefficiente 40%.
- Commercio ambulante di altri prodotti: 20mila euro, coefficiente 54%.
- Edilizia e attività immobiliari: 15mila euro, coefficiente 86%.
- Intermediari del commercio: 15mila euro, coefficiente 62%.
- Ristorazione e alloggio: 40mila euro, coefficiente 40%.
- Professioni e attività in campo tecnico, scientifico, sanitario, educativo e finanziario: 15mila euro, coefficiente 78%.
- Altre tipologie di attività economiche: 20mila euro, coefficiente 67%.

Regime del Vantaggio

- ENTRATA IN VIGORE 1° GENNAIO 2012

Presupposti per l'accesso:

- Persone fisiche per attività d'impresa, arte o professione iniziate dopo il 31/12/2007

Requisiti:

- Ricavi inferiori ad € 30.000
- No! Cessioni all'esportazione – costi per dipendenti, collaboratori e associati in partecipazione – regimi iva speciali (editoria – ag. viaggi ...) – cessione esclusiva o principale di fabbricati / terreni e mezzi di trasporto
- Beni strumentali del triennio < a € 15.000
- Residenza nel territorio dello Stato
- Non partecipare contestualmente a società di persone, associazioni tra professionisti o a srl in regime di trasparenza (anche nell'esercizio in corso)
- Non abbiano esercitato attività d'impresa o di lavoro autonomo nei 3 anni precedenti all'apertura della partita IVA (non rileva l'esser socio di capitale di srl o sas, non si deve aver svolto attività "gestoria" nella partecipata)
- La nuova partita IVA non deve essere "mera prosecuzione" di altra attività

Regime del Vantaggio

Effetti:

- Imposta sostitutiva del 5% sulla differenza tra ricavi e costi compresi i contributi previdenziali versati (No! Irpef, addizionali regionali e comunali, Irap)
- No! Contabilità e registri, solo obbligo emissione delle fatture e conservazione dei documenti di spesa
- Esclusione dal campo di applicazione dell'IVA (applicazione della marca da bollo da 2 € sulle fatture oltre 77,46 €)
- Esclusione dagli Studi di Settore
- Esonero dalle comunicazioni operazioni rilevanti (elenchi clienti e fornitori, spesometro e operazioni con residenti in paesi Black List)
- Non soggetto a ritenuta d'acconto

Regime del Vantaggio

ADESIONE

- Fino al 31/12/2014 non necessita di specifica adesione in quanto è considerato regime “normale”. E' sufficiente possedere i requisiti per l'accesso

DURATA

- 5 periodi d'imposta (quello d'inizio dell'attività e i 4 successivi)
- Per i giovani – fino al compimento del 35° anno di età

DECADENZA

- Per scelta
- Per fatturato incassato superiore a 30.000 € (dall'esercizio successivo)
- Per fatturato incassato superiore a 45.000 € (dall'anno in corso con recupero dell'IVA mediante scorporo dai corrispettivi già fatturati)

Regime speciale ex Minimi

- SOGGETTI CHE CONTINUANO A SODDISFARE I REQUISITI PREVISTI DAL VECCHIO REGIME DEI MINIMI MA NON SODDISFANO I NUOVI REQUISITI DEL REGIME DEL VANTAGGIO (PARTITA IVA ANTERIORE AL 2007)
- No! Contabilità, IRAP, liquidazioni periodiche IVA (versamento IVA annuale)
- Si! Irpef, Addizionali, IVA e Studi di Settore

Strumenti di controllo del grande fratello – il fisco

STRUMENTI

- SPESOMETRO
- REDDITOMETRO - REDDITEST
- STUDI DI SETTORE / RICAVOMETRO
- ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

ALTRE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

- INTERMEDIARI FINANZIARI
- BANCHE – OPERAZIONI RILEVANTI – BANCONOTE DA 200 E 500 €
- ASSICURAZIONI
- VIAGGI E TURISMO
- OPERAZIONI IMMOBILIARI

LO SPESOMETRO – L. 22/2010

- **Lo SPESOMETRO è uno strumento dell'Amministrazione Finanziaria nato per contrastare l'evasione fiscale.**
- **Il metodo adottato è quello del monitoraggio di tutte le azioni potenzialmente fraudolente derivanti da operazioni di vendita che potrebbero portare al mancato pagamento dell'IVA.**
- **Consiste nel comunicare, per via telematica, le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore ad € 3.000**

LO SPESOMETRO – L. 22/2010

Al grande Fratello “FISCO” interessano le seguenti operazioni:

- leasing finanziario e operativo
- locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili
- fatture per operazioni di valore pari o superiore a 3.000 € (iva esclusa) fino al 31/12/2011
- fatture per operazioni di qualsiasi valore a partire dal 1/1/2012
- operazioni di valore pari o superiore a 3.600 € (iva compresa) non documentate da fattura
- operazioni effettuate con soggetti Sanmarinesi
- operatori residenti o domiciliati in Paesi Blak List
- operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiori a 1.000 €
- operazioni intracomunitarie, importazioni ed esportazioni
- acquisti immobiliari

LO SPESOMETRO

Origini

L'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 impone:

- **obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro tremila**
- - interessa: tutti i **soggetti passivi** relativamente alle **cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute**, per le quali, nel corso del periodo d'imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, **hanno superato la soglia dei tremila euro**, al netto dell'imposta applicata. La soglia viene elevata a Euro 3.600, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione.

LO SPESOMETRO

Dopo una lunga gestazione lo SPESOMETRO si trasforma in un moderno elenco clienti e fornitori.

Prevede:

Semplificazioni:

- per appalto,
- fornitura e somministrazione,
- per i contratti tra loro collegati

Esclusioni:

- operazioni già monitorate dall'Amministrazione finanziaria,
- importazioni,
- cessioni di beni e prestazioni di servizi registrate o soggette a registrazione,
- riguardanti operatori nei cosiddetti Paesi black list,
- già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

LO SPESOMETRO

La comunicazione telematica entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.

Per il periodo d'imposta 2010 soglia a 25.000 euro, termine slittato al 31 ottobre 2011 e comunicazione limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione.

La trasmissione tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet (Fisco on line);

Facoltà di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

LO SPESOMETRO

Anno 2014 - comunicazione operazioni con obbligo di fatturazione, acquisti e vendite, di importo superiore a 3.600 € relativi all'anno precedente (2013)

scadenze:

- 10 aprile – imprese e professionisti mensili
- 22 aprile – imprese e professionisti trimestrali
- 30 aprile – operatori finanziari (per l'uso di carte di credito e bancomat)

LO SPESOMETRO

<Modello di comunicazione polivalente>

- **COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (ART. 21 DECRETO LEGGE N. 78/2010)**
- **COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO EFFETTUATE IN CONTANTI IN DEROGA ALL'ART. 49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2007 (ART. 3 COMMA 1 DECRETO LEGGE N. 16/2012)**
- **COMUNICAZIONE DEGLI ACQUISTI DA OPERATORI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, ART. 16 LETT. C) DEL DM 24 DICEMBRE 1993**
- **COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON CONTROPARTI RESIDENTI O DOMICILIATE IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA COME INDIVIDUATI DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 4 MAGGIO 1999 E DAL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 21 NOVEMBRE 2001**
- **(Istruzioni al modello polivalente – File PDF)**
- **(Modello di comunicazione polivalente – File PDF)**

LO SPESOMETRO (per gli operatori finanziari)

- Premesso che, sotto l'acronimo **SERPICO**, si cela il sofisticato cervellone dell'amministrazione finanziaria, deputato all'incrocio dei dati reddituali con quelli relativi alle manifestazioni di ricchezza, dovrà individuare gli incrementi di ricchezza attuati mediante l'intestazione di posizioni finanziarie.
- **SER. P. I. CO.** = “Servizi per i contribuenti”, **SERPICO** è un sistema di duemila server che gestiscono 22.000 dati ogni secondo.

LO SPESOMETRO (per gli operatori finanziari)

SCOPO:

- **Lo scopo dell'Agenzia è d'incrociare i dati con le dichiarazioni per capire se viviamo al di sopra delle nostre possibilità dichiarate e, in casi sospetti, ci chiederà conto nel dettaglio dei nostri acquisti.**

LO SPESOMETRO (per gli operatori finanziari)

DL 6/7/2011 n. 98 - Art. 23, comma 41

**OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA DI IMPORTO
PARI O SUPERIORE A EURO TREMILASEICENTO (al
loro lordo dell'iva) IL CUI PAGAMENTO SIA EFFETTUATO
MEDIANTE CARTE DI CREDITO, DI DEBITO O
PREPAGATE**

Scopo:

- **identificare coloro che spendono più di quanto dichiarano e le incongruenze nei volumi di affari di commercianti, artigiani e professionisti**

LO SPESOMETRO (per gli operatori finanziari)

INTERMEDIARI SOTTOPOSTI ALLA DISCIPLINA DELLE INDAGINI FINANZIARIE

- Banche
- Poste italiane SpA
- Soggetti ex art. 106 TUB (finanziamenti, locazione finanziaria, assunzione di partecipazioni, servizi pagamento, intermediazione)
- Soggetti ex art. 107 TUB (attività codice 3, servizi di investimento, acquisizione fondi con obbligo di rimborso)
- Soggetti ex art. 113 TUB (*Holding* di partecipazione o “casseforti” di famiglia)
- Soggetti ex art. 155 TUB (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva di fidi)
- Cambiavalute, (sono 577 soggetti)
- Casse peota (163 soggetti che erogano prestiti senza fini di lucro)
- Agenti in attività finanziaria
- Addetti al commercio in oro
- Istituti di moneta elettronica (IMEL)
- Imprese di investimento (SIM)
- Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. - Fondi di investimento -SICAV)
- Società di gestione del risparmio (SGR)
- Società fiduciarie
- Altri intermediari

LO SPESOMETRO (per gli operatori finanziari)

Le informazioni acquisibili dall'Amministrazione finanziaria sono:

- - qualsiasi rapporto intrattenuto e operazione effettuata con i loro clienti, ivi compresi i servizi forniti e le garanzie prestate da terzi.

La procedura di **indagine bancaria e finanziaria**, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA può trovare applicazione nei confronti di **tutti i soggetti passivi delle relative imposte**.

In ogni caso è possibile effettuare **indagini finanziarie** nei confronti di rapporti:

- **intestati al contribuente**, con utilizzabilità diretta e applicazione immediata delle presunzioni e inversione dell'onere della prova;
- **nella legittima disponibilità del contribuente**, con utilizzabilità condizionata alla eventuale ascrizione diretta;
- **nella disponibilità di fatto del contribuente**, con utilizzabilità condizionata alla prova di interposizione fittizia.

LO SPESOMETRO (per gli operatori finanziari)

- L'Amministrazione ha facoltà di controllare ogni movimentazione finanziaria, anche se il correntista non coincide con il soggetto "verificato".
- Ad esempio, conti intestati a soci di società, amministratori e parenti dell'imprenditore.
- Dal 2004, la presunzione di reddito, è estesa anche ai professionisti
 - si presumono "compensi" i prelevamenti e gli importi riscossi per i quali non siano indicati i Beneficiari
 - i prelevamenti per i quali non si può ovvero non si vuole fornire l'informazione del beneficiario debbono essere considerati costi in nero, che hanno ragionevolmente generato compensi non contabilizzati.

LO SPESOMETRO (come difendersi)

Contraddittorio preventivo:

- L'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di richiedere al contribuente di comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti
- Il contribuente che, a seguito di verifica fiscale o di "indagini a tavolino", sia stato invitato al contraddittorio, non perde il proprio diritto di difesa in caso di inottemperanza al suddetto invito.
- Tuttavia, è opportuno che il contribuente si presenti al contraddittorio.
- L'omessa collaborazione può sempre essere valutata alla stregua di un elemento negativo dalla Commissione tributaria.
- La Suprema Corte ha affermato che "l'omessa partecipazione attiva alla fase di verifica può comportare una sorta di tacita accettazione dei rilievi espressi dai verificatori".

LO SPESOMETRO (come difendersi)

La prova contraria

- Aspetto delicato per i contribuenti raggiunti da un avviso di accertamento basato sulle movimentazioni finanziarie.
- Se l'Agenzia delle Entrate dimostra la presenza di movimenti che non trovano riscontro nella contabilità, scatta **l'inversione dell'onere della prova**, e sarà il contribuente a dover provare che essi sono fiscalmente irrilevanti.
- Secondo la giurisprudenza, la prova contraria consiste **nell'analitica dimostrazione dell'irrilevanza di ciascuna singola operazione**, non essendo sufficienti profili probatori generici.

LO SPESOMETRO (come difendersi)

La difesa mediante le dichiarazioni dei terzi

- Al fine di superare le presunzioni legali, secondo la sentenza n. 9958 del 16 aprile 2008 della Corte di Cassazione, il contribuente è legittimato a produrre dichiarazioni di terzi beneficiari di determinati assegni.

La difesa mediante l'indicazione del beneficiario dei prelevamenti

- L'art. 32 del DPR 600/73 precisa che il contribuente, al fine di confutare la maggiore pretesa, può indicare il beneficiario del prelevamento.

LO SPESOMETRO (come difendersi)

ALTRE DIFESE:

- **Vincite al lotto**
- **Movimentazioni imputabili a terzi**
- **Esercizio di altre attività**
- **Adesione allo scudo fiscale**

LO SPESOMETRO (per gli operatori finanziari)

Comunicazione operazioni finanziarie all'Anagrafe Tributaria:

- **Invio telematico annuale da parte degli operatori finanziari, gestori di carte di credito, di debito o prepagate, di tutte le operazioni messe in essere**
- **Comunicazione del codice fiscale degli utilizzatori dei dispositivi POS**
- **Delle eventuali modifiche rispetto ai dati comunicati**
- **Del codice identificativo di ciascun terminale installato**
- **Delle eventuali cessazioni dei contratti d'uso**

LO SPESOMETRO (per gli operatori finanziari)

Trattamento dei dati:

- I dati e le notizie che pervengono all'anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
- I dati e le notizie sono raccolti nell'osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali.
- L'analisi dei dati è effettuata in modo anonimo, identificando i contribuenti secondo un principio di necessità e solo nel caso di esecuzione dei controlli fiscali.

LO SPESOMETRO (per gli operatori finanziari)

I dati più significativi raccolti:

- **Dati anagrafici: quelli relativi ai titolari di carte sia residenti sia non residenti, anche se persona giuridica.**

(carte oro UBS collegate a conti correnti bancari CH)

- **Dati relativi alle operazioni: data operazione, tipologia della carta, importo, tipologia del punto d'utilizzo – pagamento.**

LO SPESOMETRO (per gli operatori finanziari)

Prima scadenza e proroghe successive:

- **30 aprile 2012**
(scadenza originaria prevista al punto 1.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29/12/2011)
- **12 novembre 2013**
(prorogato il 7/11/2013 per dar tempo per la predisposizione del software di compilazione)
- **31 gennaio 2014**
(rilevati problemi per l'elevato intasamento dei canali entratel)
- **30 aprile 2014**

LO SPESOMETRO (accesso ai conti correnti bancari)

L'accesso presso le Banche e gli operatori finanziari da parte dell'A.d.E. deve garantire la riservatezza dei dati acquisiti (D.L. 6 luglio 2011 n. 98)

"Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti, **previa autorizzazione**, per l'Agenzia delle entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in **orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico**; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti **devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.**"

II REDDITOMETRO

DAL 2009, UNICO 2010 o 730/ 2010:

- **la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione relativa che tutto quanto è stato speso nel periodo d'imposta sia stato finanziato con redditi dello stesso periodo.**
- **La presunzione è fatta sulle capacità contributive individuate mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.**
- **la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato è pari ad almeno il 20%**
- **al contribuente è data la possibilità di fornire eventuali elementi di prova per giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa attribuita**

II REDDITOMETRO

<http://www.ilsole24ore.com/speciali/2013/redditometro/v3/index.shtml>

Calcolo della “franchigia”

- L’Agenzia delle Entrate RICONOSCE la **franchigia del 20% del reddito dichiarato**
- Contribuente con reddito di 80.000 euro.
- Lo scostamento è pari a **16.000 euro**
(“franchigia”: 80.000 per 20% = 16.000 euro)
- La soglia di **reddito sintetico** al di sopra della quale può essere applicato il redditometro sarà di **96.000,01 euro**.
(**80.000 euro di reddito dichiarato, più la franchigia di 16.000 euro**).

SPESOMETRO – REDDITOMETRO

TRIBUNALE DI NAPOLI – 21 FEBBRAIO 2013

- Il Tribunale di Napoli, sezione di Pozzuoli, mediante l'ordinanza del 21/2/2013, in riferimento al Provvedimento attuativo del 24/12/2012 riguardante il nuovo redditometro, ha stabilito che:

“il decreto ministeriale non solo sia illegittimo, ma radicalmente nullo ai sensi dell’art.21-septies L. n.241/90 per carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione in quanto emanato del tutto al di fuori del perimetro disegnato dalla normativa primaria e dei suoi presupposti e al di fuori della legalità costituzionale e comunitaria”.

STUDI DI SETTORE

- **A partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il**
- **31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore.** Eventuali integrazioni, indispensabili per **tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali,** devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore

STUDI DI SETTORE

Si applica la ***sanzione in misura massima*** nelle ipotesi di:

- ***omessa presentazione del modello*** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione **degli studi di settore**, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello,
- ***anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.***
- **omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
- **indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti**

RIDUZIONE DEL PESO DELLA BUROCRAZIA CHE GRAVA SULLE IMPRESE (D.L. 13/5/2011 N. 70)

- **A) L'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale e non può durare più di quindici giorni .**

Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare.

- **la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese**

RIDUZIONE DEL PESO DELLA BUROCRAZIA CHE GRAVA SULLE IMPRESE (D.L. 13/5/2011 N. 70)

- **b) abolizione**, per lavoratori dipendenti e pensionati, **dell'obbligo di comunicazione** annuale dei dati relativi a **detrazioni per familiari a carico**. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;
- **c) abolizione di comunicazioni** all'Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del **36 per cento**;
- **d)** i contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole **spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d'imposta** in cui ricevono la fattura;
- **e) abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat**;
- **f)** i contribuenti **non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco** e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;
- **g)** la richiesta per **rimborso d'imposta** fatta dal contribuente in dichiarazione può essere **mutata** in richiesta di **compensazione entro 120 giorni** dalla presentazione della dichiarazione stessa;

RIDUZIONE DEL PESO DELLA BUROCRAZIA CHE GRAVA SULLE IMPRESE

(D.L. 13/5/2011 N. 70)

- **h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;**
- **i) estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese;**
- **l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;**
- **m) attenuazione del principio del "solve et repete". In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno;**
- **n) per favorire la tutela dei propri diritti da parte dei contribuenti, semplificazioni in tema di riscossione di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi;**

RIDUZIONE DEL PESO DELLA BUROCRAZIA CHE GRAVA SULLE IMPRESE (D.L. 13/5/2011 N. 70)

- o) abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata;
- **p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali e' possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante di atto notorio;**
- **q) innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese;**
- r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP;
- s) e' del 10 per cento l'aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);
- t) nuova opportunità di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva.

RIDUZIONE DEL PESO DELLA BUROCRAZIA CHE GRAVA SULLE IMPRESE (D.L. 13/5/2011 N. 70)

- 2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono in particolare introdotte le seguenti disposizioni:
- a) al fine di **ridurre al massimo la possibile turbativa** nell'esercizio delle attività delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE recante "Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese", nonché di **evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo** nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore **semplificazione** dei relativi procedimenti e la **riduzione di sprechi nell'attività amministrativa**, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di **programmazione da parte degli enti competenti** e di **coordinamento** tra i vari soggetti interessati.

Buon Lavoro

Luigino Zanella

27/11/2014

Luigino Zanella C.d.L.

55

La Competenza del Consulente del lavoro in materia fiscale e tributaria

- Nuovi parametri (DM n. 46 21/2/2013) – Sostituita la vecchia Tariffa Professionale

art. 2 (“Tipologia di attività”), il quale delimita l’ambito delle competenze professionali del Consulente del lavoro, alla lettera f) vengono inseriti: il contenzioso fiscale, le dichiarazioni e le prestazioni amministrative, contabili e fiscali-tributarie;

art. 3 (“Definizioni”) , specifica ulteriormente il senso degli adempimenti attribuibili al Consulente del lavoro, alla lettera f) viene stabilito che per «consulenza e rappresentanza tributaria» ha da intendersi: “la consulenza in qualsiasi materia tributaria e l’intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, le commissioni tributarie e in qualunque altra sede anche in relazione alle verifiche fiscali, nonché ogni adempimento amministrativo contabile e dichiarativo”.

La Competenza del Consulente del lavoro in materia fiscale e tributaria

- art. 12, "Contenzioso fiscale, operazioni societarie, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie e formazione del bilancio" , stabilisce che Il compenso per il contenzioso fiscale, operazioni societarie, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie e formazione del bilancio e' liquidato utilizzando i parametri nella misura indicata, al Capo III sezione prima in rubrica, Disposizioni concernenti Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, del decreto del Ministro della giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni.